SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 3028

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SILIQUINI e MACERATINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GENNAIO 1998

Istituzione in Aosta di una sezione distaccata della corte di appello di Torino, di una sezione distaccata della corte di assise di Torino e del tribunale per i minorenni

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il recente sviluppo del piano di riorganizzazione territoriale della giustizia e le modifiche delle competenze pretorili, con la previsione della devoluzione alle corti di appello di giudizi di appello che prima facevano carico ai tribunali, rendono necessaria l'attuazione della istituzione delle sezioni distaccate di corte di appello e di corte di assise di appello, di cui alla presente proposta.

Coerentemente con i criteri ispiratori delle modifiche organizzative innanzi richiamate e, ancor più per migliorare il «servizio giustizia» reso ai cittadini – consentendo così una maggiore partecipazione degli stessi ai pubblici dibattimenti, rafforzativa della consapevolezza del valore della legge – e l'operatività degli addetti, il disegno di legge prevede la istituzione dei nuovi uffici in Aosta, sede di capoluogo di regione a statuto speciale.

La prevista istituzione risponde anche a esigenze di migliore accessibilità, non disgiunta da una migliorata funzionalità degli uffici giudiziari, nel soddisfacimento dell'interesse della collettività e nel rispetto delle istituzioni autonomiste.

Ad Aosta inoltre attualmente manca un tribunale per i minorenni per cui, alle difficoltà vissute dalle famiglie afflitte da casi affidati alla giustizia minorile si aggiungono i disagi ancor più afflittivi del pendolarismo imposto da strutture deputate a gestire fatti di interesse della giustizia minorile.

È altresì sperabile che la nascita di un presidio di tutela giudiziaria di un'area, quella minorile, sempre più aggredita e asservita dalla criminalità organizzata, scoraggi ogni tentativo di annessione o utilizzazione di soggetti giuridicamente non autonomi e, nei casi frequenti di situazioni familiari inadeguate, ancor più bisognosi della tutela della legge.

Si fida, pertanto, in una serena e consapevole condivisione della proposta al fine di tradurre in norma una aspettativa delle popolazioni valdostane fortemente avvertita. XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Sono istituite, in Aosta, una sezione distaccata di corte di appello di Torino e una sezione distaccata della corte di assise di appello di Torino, con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Aosta.

Art. 2.

1. È istituito in Aosta il tribunale per i minorenni con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione del tribunale di Aosta.

Art. 3.

- 1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione distaccata di corte di appello, quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate al comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».
- 2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione distaccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».

XIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

1. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B relative all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Art. 5.

- 1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la pianta organica degli uffici e a determinare il personale necessario per il funzionamento delle sezioni distaccate di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici.
- 2. Il Ministro di grazia e giustizia, entro lo stesso termine, è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

- 1. Alla data di attivazione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte di appello di Torino e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione distaccata di corte di appello di Aosta, della sezione distaccata della corte di assise di appello di Aosta e del tribunale per i minorenni di Aosta sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonchè agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.